



Il Ministro della cultura

Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 incrementate dal fondo di cui all'articolo 7, comma 7 ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, che stanziava apposite risorse per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, recante “*Criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO l'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che “*l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività*”;

VISTO il decreto ministeriale 16 ottobre 2020, recante “*Riparto per l'anno 2020 delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n.160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017*”;

VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2021, recante “*Riparto per l'anno 2021 delle risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionali operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale*”;

VISTO il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per*



Il Ministro della cultura

lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017”;

VISTO l’articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all’erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività”;*

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2022, recante *“Riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;*

VISTO l’articolo 7, comma 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, secondo cui *“L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all’articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell’importo di cui al primo periodo in favore dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;*

RITENUTO, pertanto, di procedere con il riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate dal fondo di cui all’articolo 7, comma 7 ter, del citato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;

DECRETA:

Art. 1
(Riparto delle risorse)

1. Per l’anno 2023, ad integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 12 gennaio 2022, il fondo destinato dall’articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’Accademia internazionale di Imola, all’Accademia musicale Chigiana di Siena e alla Fondazione Scuola di musica di Fiesole, è incrementato di 0,6 milioni di euro ed è così ripartito:

- 1) Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena: euro 900.000,00
- 2) Fondazione Scuola di Musica di Fiesole: euro 900.000,00
- 3) Accademia Pianistica Internazionale di Imola: euro 900.000,00.



Il Ministro della cultura

2. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse destinate dall'articolo 7, comma 7-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 “*alla prosecuzione delle attività dell’Accademia internazionale di Imola, dell’Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all’articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, per un ammontare pari a 2,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024-2025-2026, sono così attribuite:

- 1) Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena: euro 900.000,00
- 2) Fondazione Scuola di Musica di Fiesole: euro 900.000,00
- 3) Accademia Pianistica Internazionale di Imola: euro 900.000,00

3. I destinatari delle risorse di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale Spettacolo e alla Direzione generale Educazione, ricerca e Istituti culturali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 30 marzo 2023

IL MINISTRO